

L'Albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

NEL QUADRO DEFINITO DAL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

SOMMARIO

- 1. Premessa
- 2. Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e l'Albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
- 3. Le funzioni dei gestori della crisi di impresa
- 4. Il consulente del lavoro: una figura professionale idonea a svolgere il compito di gestore della crisi di impresa

1. PREMESSA

Nell'ottica di prolungare la vita delle imprese in difficoltà, anziché favorirne la cessazione e la relativa liquidazione patrimoniale, il "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" ha attivato strumenti giuridici atti a consentire l'emersione della crisi aziendale prima dell'irrimediabile decozione. Fra questi, particolare rilievo assumono gli "Organismi di composizione della crisi di impresa" (Ocri), coadiuvati da figure professionali iscritte in un apposito elenco: il c.d. "albo dei gestori della crisi di impresa", di nuova formazione presso il Ministero della Giustizia.

Secondo il nuovo Codice di disciplina, alla classe di professionisti già precedentemente operativi nell'ambito delle procedure concorsuali (gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, chiamati a svolgere specifiche funzioni in dette sedi dal Regio Decreto n. 267/1942 o, più comunemente, dalla "Legge Fallimentare") apparterranno, in quanto abilitati ad iscriversi nel succitato albo dei gestori, anche i **consulenti del lavoro**.

Ebbene, prima di soffermarsi sulle ragioni per cui il Legislatore ha reputato i consulenti del lavoro idonei quanto le altre figure professionali in menzione ad accedere al suddetto albo, pare opportuno, innanzitutto,

analizzare gli aspetti salienti della Riforma in questione, per poi soffermarsi, in secondo luogo, sulla formazione dell'albo e sulle attribuzioni dei gestori della crisi di impresa.

2. IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA E L'ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE

La normativa in oggetto, introdotta con D. lgs. n. 14/2019, attuativo della Legge Delega n. 155/2019, costituisce il risultato degli studi condotti, per un quadriennio, dalla "Commissione Rordorf", istituita *ad hoc* presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Lasciando inalterata la struttura portante della previgente regolamentazione, la Riforma vede, fra le sue innovazioni più importanti, oltre alla previsione dell'albo dei gestori:

- la previsione di istituti diretti a migliorare l'individuazione dello stato di crisi (le c.d. "**misure di allerta**"), attraverso l'assistenza dei menzionati Ocri;
- l'innesto del più breve ed economico procedimento di "**liquidazione giudiziale**", in sostituzione della procedura di "fallimento" (termine, insieme con quello di "fallito", volutamente espunto dalla disciplina per il discredito sociale ad esso tradizionalmente attribuito e ciò al chiaro ➤

L'ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE NEL QUADRO DEFINITO DAL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

fine di salvaguardare l'immagine dell'imprenditore in difficoltà);

- l'applicazione più accentuata del **concordato con continuità aziendale** e, di contro, l'applicazione più attenuata dei procedimenti liquidatori.

La Riforma prevede **due termini di entrata in vigore** fra loro consecutivi: trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del testo legislativo in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 14 febbraio 2019), sono divenute operative le disposizioni elencate dall'art. 389 del Codice (artt. 27 co. 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388); saranno, invece, definitivamente esecutivi solo dopo 18 mesi da tale pubblicazione i restanti 376 articoli del Codice. Fra le norme già in vigore si contano, in particolare, quelle riguardanti gli assetti organizzativi delle imprese (tanto in forma individuale quanto societaria) interessate dalle procedure concorsuali, nonché l'istituzione dell'**albo dei gestori** e la nomina dei relativi componenti.

Al riguardo, gli artt. 356-357-358, compresi nel Titolo X, Capo II, del testo legislativo in esame, tracciano lo schema di quello che, solo a seguito dell'emanazione di appositi decreti del Ministero della Giustizia, comporrà la struttura definitiva dell'albo in parola.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge Delega n. 155/2019, attuata dai disposti dei richiamati artt. 356-357-358 della nuova normativa, l'albo dei gestori della crisi di impresa ospiterà i professionisti, anche organizzati in forma associata o societaria, deputati a esercitare, su incarico del Tribunale, le funzioni di **gestione, supervisione, controllo o custodia**, nel corso delle procedure previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza.

Più in dettaglio, l'art. 356 prevede che, abilitati a portare a termine **gli incarichi, sempre conferiti dall'Autorità Giudiziarica, di curatore, commissario giudiziale e liquidatore**, ove iscritti nell'albo in parola, sono i **soggetti** provvisti dei requisiti elencati dall'art. 358, commi 1 e 2, ossia:

- gli **iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili** e, per l'appunto, **dei consulenti del lavoro**;
- gli **studi professionali associati o le società tra professionisti i cui associati o soci siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nei sopraccennati albi**, previa designazione del professionista responsabile dell'incarico all'interno della struttura nominata;
- coloro i quali abbiano svolto **funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative**, provando le proprie capacità imprenditoriali in dette sedi, sempreché tali società non siano mai state soggette a liquidazione giudiziale;
- in ogni caso, i soggetti che, pur dotati dei requisiti suindicati, non vantino un **credito verso il debitore**, non siano legati al debitore da un rapporto di **coniugio, parentela, affinità sino al quarto grado, da unione civile** o da **convivenza di fatto**, non abbiano **concorso al dissesto** dell'impresa interessata dalla procedura, non siano in **conflitto di interessi** con la procedura.

Prosegue l'art. 358 prescrivendo, al comma 3, che la nomina di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, da parte dell'Autorità Giudiziarica, avvenga una volta valutati:

- le risultanze dei **rapporti riepilogativi** delle attività svolte nel corso delle procedure;
- gli **incarichi in corso**, per assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
- le esigenze di **trasparenza e turnazione**, valutata l'**esperienza** del professionista in base alla natura e all'oggetto dell'incarico;
- la sussistenza di **rapporti di lavoro subordinato** (specie per quanto riguarda i consulenti del lavoro) al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o dell'omologazione di quest'ultimo.

L'ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE NEL QUADRO DEFINITO DAL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Tornando alla disamina dell'art. 356, è opportuno notare, altresì, come a mente del primo comma di tale disposizione il Codice richiede il **collegamento dati** con le informazioni già riversate nel registro di cui all'art. 125, comma 4 (regolante la nomina del curatore nell'ambito della nuova procedura di liquidazione giudiziale) e la **vigilanza, da parte del Ministero della Giustizia**, sulle attività degli iscritti all'albo dei gestori.

Per l'iscrizione all'albo medesimo, inoltre, oltre ai requisiti elencati dall'art. 358, il disposto dell'art. 356, comma 3, impone ai professionisti il possesso di specifici **requisiti di onorabilità**, da ritenersi integrati laddove questi ultimi non siano precedentemente incorsi in:

- misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia;
- condizioni di ineleggibilità o decadenza *ex art. 2382 c.c.*;
- pena detentiva, con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione), per reati in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- reclusione superiore ad un anno per delitti contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o in materia tributaria (per non meno di un anno);
- reclusione per delitti previsti dal Titolo XI del Libro V c.c., ovvero dallo stesso Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di reclusione per qualsiasi altro delitto non colposo per tempo non inferiore a due anni;
- sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dell'ordinamento professionale di riferimento, nei cinque anni precedenti.

Per iscriversi e restare iscritti all'albo, inoltre, i professionisti in questione, a norma dell'art. 356, comma 2, devono assolvere ad un **obbligo di aggiornamento biennale**, in conformità alle linee guida predisposte dalla Scuola Superiore della Magistratura. Inoltre, ai fini del **primo popolamento**

dell'albo, l'art. 356, sempre al secondo comma, acconsente all'iscrizione di soggetti che, pur sempre in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, dimostrino di essere stati nominati curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in almeno quattro procedure, sino all'entrata in vigore della disposizione (il 16 marzo 2019).

In conclusione, l'art. 357 del Codice regola il funzionamento dell'albo, demandando al Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il compito di disciplinare, mediante decreto da emanare secondo la procedura regolamentare (prevista dall'art. 17, co. 3, Legge n. 400/1988):

- le modalità di iscrizione all'albo;
- le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo;
- le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero di cui all'art. 356, co. 1;
- l'importo da versare allo Stato per l'iscrizione e il mantenimento dell'albo.

3. LE FUNZIONI DEI GESTORI DELLA CRISI DI IMPRESA

Oltre alle attribuzioni riconosciute ai curatori, ai commissari e ai liquidatori giudiziali dalla previgente normativa, la Riforma investe gli iscritti all'albo dei gestori di **mansioni ulteriori, connaturate all'istituzione degli Organismi di composizione della crisi di impresa** (gli Ocri), disciplinati dagli artt. 16, 17 e 18 del Codice.

Il compito degli Ocri (costituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) è quello di elaborare i dati indicatori della crisi (quali, tra gli altri, un determinato squilibrio reddituale, patrimoniale o finanziario), volta per volta inoltrati ad un Referente incaricato presso la Camera di Commercio di afferenza dagli organi di controllo delle imprese in difficoltà attive sul territorio e, ove registrate eventuali anomalie, nominare un **Collegio di tre esperti**, scelti fra gli iscritti all'albo dei gestori.

Nei quindici giorni successivi alla ricezione della segnalazione o dell'istanza rivolta dal- ➤



L'ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE NEL QUADRO DEFINITO DAL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

lo stesso debitore, l'Ocri deve sentire quest'ultimo (o gli organi di controllo dell'impresa, se esistenti), alla presenza del nominato Collegio di esperti. All'esito dell'audizione, il Collegio deve valutare la sussistenza o meno di fondati indizi di crisi. Nel primo caso, il Collegio individua, insieme con il debitore, le misure utili al superamento della contingente difficoltà, fissando un termine entro il quale tali misure dovranno essere messe in pratica; nel secondo caso, invece, archivia la segnalazione, dopo aver informato il Referente.

4. IL CONSULENTE DEL LAVORO: UNA FIGURA PROFESSIONALE IDONEA A SVOLGERE IL COMPITO DI GESTORE DELLA CRISI DI IMPRESA

L'assimilazione dei consulenti del lavoro agli esecutori "tradizionali" degli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore (avvocati, commercialisti, esperti contabili) non rappresenta solo l'effetto dell'attribuzione, in favore di tale categoria, di prerogative (in termini di professionalità e onorabilità) del tutto equiparabili, ma dipende, soprattutto, dal riconoscimento di **conoscenze esclusive** nell'ambito delle attività che costoro saranno chiamati a svolgere.

Nel corso dei lavori propedeutici alla redazione del Codice, infatti, il Senato della Repubblica aveva espresso il seguente parere: *"l'esame di Stato di consulente del lavoro non contempla né elementi di diritto commerciale, né elementi di diritto fallimentare, entrambi ben presenti invece nelle rispettive prove di esame di Stato delle professioni di avvocato e di dottore commercialista, che tradizionalmente svolgono le funzioni di curatori, commissari giudiziali e liquidatori nelle crisi*

d'impresa" (cfr. Resoconto stenografico della seduta n. 87 del 5 febbraio 2019).

Nonostante l'orientamento pronunciato in Senato, è stata poi l'opinione del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a prevalere, fungendo da grimaldello al definitivo ingresso dei consulenti del lavoro nell'albo dei gestori della crisi di impresa. Come ha affermato l'On.le Bonafede, infatti, *"La crisi di impresa, oltre al profilo strettamente patrimoniale e gestionale, coinvolge rapporti di lavoro su cui si basa l'intera struttura aziendale. Non va dimenticato che l'imprenditore è anche un datore di lavoro. La professionalità dei consulenti del lavoro trova peraltro conferma nell'ampio ventaglio di funzioni che gli stessi possono già essere chiamati a svolgere: ricordo la possibilità di patrocinare vertenze davanti alle commissioni tributarie, di essere nominati commissari liquidatori o sindaci di società commerciali"* (cfr. Comunicato Stampa del 7 febbraio 2019, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro).

Così esprimendosi, il Ministro Bonafede ha, di fatto, rimarcato il possesso, da parte dei consulenti del lavoro, non solo delle conoscenze necessarie e sufficienti per assolvere correttamente ai compiti di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, ma anche di requisiti tecnici specifici, adatti alla gestione dei rapporti giuridici interessati dalle procedure concorsuali.

Il testo del Decreto è stato, dunque, definitivamente approvato con la previsione, anche dei consulenti del lavoro, tra le figure che possono svolgere il compito di gestore della crisi di impresa.